

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, SPORTIVA DILETTANTISTICA
"IMOLA NORDIC WALKING VAL SANTERNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

ART. 1

L'Associazione non riconosciuta, sportiva dilettantistica denominata "**IMOLA NORDIC WALKING VAL SANTERNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" (in sigla: "**IMOLA NORDIC WALKING VAL SANTERNO A.S.D.**") con sede a Imola (BO) in Via Francesco Petrarca 33, costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, con atto privato, è retta dalle norme del presente Statuto. La denominazione sociale potrà essere integrata o modificata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. Potrà affiliarsi a Federazioni o altri Enti di promozione sportiva ed aderire - in quanto compatibile con la propria missione - con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni ed entità. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Imola non costituirà modificazione statutaria. L'assemblea dei soci nella sessione ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 2

L'Associazione non riconosciuta di carattere sportivo, dilettantistica, è apartitica ed aconfessionale, non ha scopi di lucro e **non inquadra atleti qualificati o qualificabili professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.** Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e/o la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge. **Prevede l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili d'esercizio nelle attività statutarie ed in ogni caso nell'attività sportiva.** Ha per missione lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, ricreative, culturali, connesse alla disciplina dell'atletica leggera in generale e del nordic walking in particolare, della ginnastica, dell'attività motoria nonché la promozione dello sport in genere, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, **compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dell'atletica leggera in generale e del nordic walking in particolare.**

Le discipline sviluppate ed il nordic walking in particolare sono intese anche come mezzo di formazione e promozione di un equilibrato stile di vita psico-fisico e morale al fine di consolidare un rapporto positivo tra persona e persona, tra persona e natura e con sé stessi.

L'associazione si impegna inoltre a promuovere lo sport praticato anche in modo non competitivo e prestazionale, condiviso e praticato insieme ad altre persone, in un contesto naturale e praticabile da una fascia molto ampia di persone indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla condizione psico-fisica e dalla preparazione atletica.

L'associazione si impegna a favorire la promozione di una cultura della collaborazione e del reciproco aiuto attraverso un nuovo modo di concepire l'attività sportiva che possa trovare applicazione nella vita di tutti i giorni.

A tal fine potrà:

- contattare istituti scolastici del territorio per proporre, attraverso il nordic walking e le attività ludico-sportive praticate, uno stile di vita sano e dinamico nelle giovani generazioni;
- partecipare a gare, eventi, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, dilettantistici;
- organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, tipo incontri convegni e/o serate a tema rivolti a soci, tesserati, tanto quanto alla cittadinanza imolese e non;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per la gestione o la conduzione di impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico od attrezzato, e per la progettazione e la realizzazione di percorsi specifici in zone di particolare interesse naturalistico salvaguardandone e conservandone l'habitat originale;
- collaborare e partecipare ad eventi, manifestazioni ed iniziative sportive di vario genere le cui finalità siano in sintonia con gli scopi associativi promuovendo anche contatti con esperienze analoghe e presenti sui territori limitrofi utili a favorire una maggiore conoscenza delle discipline praticate ed una condivisione degli scopi comuni;
- accettare, in via meramente strumentale, per autofinanziamento e senza scopo di lucro, in diretta attuazione dell'attività istituzionale, sponsorizzazioni ed erogare pubblicità a committenti pubblicitari attraverso l'attività svolta;
- istituire organizzare e promuovere corsi interni di formazione e di addestramento per i partecipanti e specifici per istruttori di nordic walking anche a livello nazionale;
- gestire previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni ritrovi sociali e bar;
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione dello sport e contribuire alla realizzazione di progetti specifici di utilità sociale che verranno di volta in volta valutati e decisi dall'assemblea dei soci.

Tali attività saranno sviluppate nel rispetto delle norme e delle direttive del Cio, del Coni, delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva ai quali l'associazione deliberi di affiliarsi. Di tali enti l'associazione si impegna ad osservare in modo incondizionato gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti disciplinari e le decisioni che le relative autorità competenti stabilissero di adottare in tutte le vertenze di

carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

L'associazione inoltre è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla elettività attiva e passiva e dal gratuito espletamento delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del Bilancio.

L'associazione si avvale, prevalentemente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; a questo proposito, potrà assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa non potrà comunque sciogliersi prima del completo e corretto assolvimento delle delibere da essa adottate. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno.

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle entrate delle quote associative e contributi, ordinari e straordinari, dalle quote corsi per attività sportiva, di formazione, di didattica e di addestramento;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
- dalle contribuzioni liberali o donazioni di soci, privati od enti;
- dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri enti ai quali si affilia,
- dai premi e dai trofei vinti;
- dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e dai corrispettivi di prestazioni pubblicitarie e commerciali erogate attraverso l'attività svolta;
- dai corrispettivi e proventi per la conduzione o gestione di impianti sportivi;
- da altri proventi commerciali connessi.

ART. 5

Sono soci tutti coloro che, una volta iscritti, partecipano alle attività sociali sportive, ricreative e culturali dell'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli; si distinguono in fondatori e, ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione; gli ordinari sono tutti gli altri associati. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, in ogni rapporto collegato all'attività sportiva con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità del decoro e del prestigio della associazione o della federazione Italiana Atletica leggera di ogni altra federazione o ente a cui la associazione sia affiliata.

Tutti coloro che intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda, impegnandosi ad attenersi allo statuto e ad osservare le delibere ed i regolamenti adottati dagli Organi dell'Associazione.

La qualità di socio, che si consegue all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, detta valutazione deve essere motivata. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa, così come i contributi associativi, non può essere trasferita a terzi eccezione fatta per i trasferimenti mortis causa del socio, o rivalutata.

Tutti i soci maggiorenni godono, fin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, del diritto di voto che esprime compiutamente l'elettorato attivo e passivo. Tale diritto potrà essere automaticamente esercitato dal socio, già minorenne, al raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e gli impianti sportivi dell'Associazione ed a partecipare alle iniziative sociali.

ART. 6

I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per causa di morte o di scioglimento dell'associazione, nei seguenti casi: recesso; morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della richiesta di versamento della quota associativa; radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni

ritenute disonorevoli o la cui condotta ostacoli il buon andamento dell'associazione.

Il recesso si verifica allorché l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione volontaria al Consiglio Direttivo; ha effetto solo dopo la sua accettazione.

Il Socio moroso è escluso dall'Associazione dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne constati l'inadempienza circa il pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della richiesta di versamento.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta deve essere comunicato allo stesso associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso dell'Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una analisi di quanto accaduto. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il socio radiato non può più essere ammesso.

ART.7

I tesserati sono persone fisiche anche non associate che svolgono la loro attività all'interno della associazione e sono tesserati alla medesima federazione o all'ente di promozione al quale la associazione sportiva dilettantistica si affili.

L'associazione deve garantire ai propri tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati mediante la partecipazione a corsi ,manifestazioni campionati organizzati e gestiti dalle Federazioni o dagli enti di promozione ai quali siano entrambi affiliati.

La associazione garantisce lo svolgimento delle attività a tutti i tesserati della medesima Federazione o ente di promozione anche appartenenti ad altre associazioni sportive dilettantistiche.

I tesserati di altre associazioni sportive, affiliati alla medesima federazione o ente di promozione sportiva, in analogia con i soci e i tesserati della presente associazione dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture attraverso quote corso ecc. in quanto tesserati della medesima federazione o ente di promozione potranno poi partecipare anche alle attività sociali destinate ai tesserati.

A seguito delle affiliazioni suddette l'associazione sportiva dilettantistica garantisce ai tesserati l'accesso alla sede per poter effettuare l'attività sportiva con le stesse modalità previste per gli associati.

ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell'Associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario generale.

L'organo di controllo se istituito

ART. 9

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori, ordinari; all'Assemblea spettano tutte le decisioni concernenti l'attività utile per il conseguimento delle finalità associative. L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'attività e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, raccomandata a mano, fax o telegramma, da inoltrarsi al domicilio degli stessi, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data prescelta. In casi di comprovata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a giorni cinque. Nella comunicazione di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'orario della prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Per l'assemblea straordinaria il termine di convocazione è di quindici giorni.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario nonché per l'esame del bilancio preventivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro sei mesi, in presenza di particolari esigenze da enunciarsi ad opera del Consiglio Direttivo, in tale caso la riunione dell'organo amministrativo dell'associazione, deve avvenire prima della scadenza dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quando lo richieda la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o ve ne sia richiesta da parte di almeno la metà più uno dei soci, nel quale ultimo caso i richiedenti devono indicare gli argomenti della riunione.

ART. 10

L'Assemblea ha le seguenti prerogative.

In sede ordinaria:

- approva il Bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
- delibera le quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente dell'Associazione nonché il Consiglio Direttivo, di cui ne determina i poteri e ne può decretare lo scioglimento;
- delibera sulla relazione annuale del Presidente, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti riguardanti la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

In sede straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto.
- può decretare, previa richiesta scritta presentata da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, lo scioglimento della Associazione stessa, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Ricorrendo questa ipotesi, sentita l'autorità preposta (L.662/96), l'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge;

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono approvate ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti.

Per le delibere assembleari in sede straordinarie ritenute rilevanti per l'Associazione sono richieste maggioranze qualificate in particolare:

- le modifiche dello Statuto sono validamente deliberate solo se ottengono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione
- la delibera di scioglimento dell'associazione sportiva è valida solo se ottiene il voto favorevole dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da uno dei soci legittimamente intervenuti all'Assemblea, designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione dei soci con le modalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione, accessibilità e trasparenza. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

ART. 11

L'Assemblea dei soci elegge, tra gli associati, il Presidente dell'Associazione che presiede altresì il Consiglio Direttivo. **Il Presidente** dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; presiede le Assemblee, constata la regolarità delle deleghe, dirige e regola il dibattito e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; ha l'obbligo di convocare la riunione del Consiglio Direttivo e di fissare specifici argomenti all'ordine del giorno ogni qualvolta ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso; **ha la rappresentanza legale dell'Associazione**: egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Può delegare ad uno o più Consiglieri, in via transitoria o permanente, parte delle proprie funzioni. **Il Presidente, per tutto il periodo del proprio mandato, non potrà ricoprire la medesima carica sociale presso altre società e/od associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.**

ART. 12

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di quindici, con un minimo di tre e, nel proprio ambito, elegge il Vice Presidente ed il Segretario Generale con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito; è fatto salvo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, nell'esercizio della funzione. **I membri del**

Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica sociale in altre società od associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima disciplina facente capo alla stessa federazione ovvero nell'ambito della stessa disciplina gestita da un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se per qualsiasi causa venisse a mancare o si dimettesse uno dei suoi membri, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del consigliere carente. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, tesserati a federazioni o enti di appartenenza, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Le deliberazioni del Consiglio, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le modalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa le domande di ammissione a socio; procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti laddove detti requisiti non persistessero; in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti in corso d'esercizio sociale;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti, Istituzioni o associazioni, comunque interessanti l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere, per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché il rendiconto economico-finanziario contenente anche i dati relativi all'attività istituzionale: detti elaborati devono essere redatti con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati cui devono essere messi a disposizione contestualmente alla convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno;
- convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o ciò venga richiesto da almeno un la metà più uno dei soci;
- convocare, in caso di recesso, decadenza per morosità, radiazione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci, affinché la stessa deliberi l'elezione in sostituzione del membro carente;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- comminare, previa motivazione, provvedimenti disciplinari;
- adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari e comunque previa ratifica dell'Assemblea in caso di ricorso del socio.
- **redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, i documenti obbligatori in seguito a particolari normative come la legge 81, le norme sulla privacy, il Decreto legislativo 231/01 con conseguente MOG, relativi all'attività sociale anche questi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ;**

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, di organismi di vigilanza con autonomia patrimoniale anche composti da consiglieri (caso decreto legislativo 231/01) , dallo stesso nominate, composte da soci e/o non soci nel caso di commissioni consultive o di studio, e da Consiglieri nel caso di organismi di vigilanza. Ove venisse creato un organo di controllo e garanzia ad esempio collegio dei probiviri, le attribuzioni degli organismi di vigilanza verrebbero trasferite a questo organo.

ART. 14

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo, nel proprio seno, ed espleta anche le funzioni di tesoriere in questa veste cura l'amministrazione dell'associazione, e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché alle riscossioni e pagamenti curando l'aspetto finanziario. Dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono delegate al Presidente. Dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento delle proprie mansioni ed ai quali risponde.

ART. 15

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario al fine di garantire il buon funzionamento della associazione ovvero qualora lo richiedano specifiche norme, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale, l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei revisori, o in forma monocratica Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, dura in carica quattro esercizi sociali coincidenti con il quadriennio olimpico e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti. L'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio dei revisori contabili. Il revisore contabile dura in carica quattro esercizi sociali coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto. Il Collegio dei revisori, ovvero il revisore contabile devono essere nominati tra gli iscritti dell'Albo dei revisori Contabili istituito attualmente presso il ministero di Grazia e Giustizia. All'organo di controllo è affidata la verifica della regolarità della contabilità e della gestione amministrativa con l'ausilio segretario generale in funzione di tesoriere in particolare vigila affinché la gestione amministrativa contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati. All'organo di controllo vengono affidate anche le prerogative di cui al decreto legislativo 231/01, ove la associazione non abbia provveduto a nominare altri organi sociali, come ad esempio il collegio dei probiviri a cui in quel caso la materia sarebbe delegata. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno, su istanza del Presidente, per ciascuna riunione viene redatto verbale, trascritto su apposito libro.

ART. 16

Circa l'eventuale perseguimento della personalità giuridica che richiama le norme del D.P.R. 10.02.2000 n. 361, l'Associazione Sportiva Dilettantistica attesta di operare, principalmente, nell'ambito della Regione in cui ha eletto la sede sociale.

ART. 17

Nel caso di irregolare funzionamento dell'associazione sportiva dilettantistica, la Federazione Sportiva Nazionale Italiana, la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva cui sia affiliata potranno nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata.

Nel caso di messa in liquidazione, al termine della procedura, il residuo attivo verrebbe assegnato al C.O.N.I. affinché lo destinasse alla promozione dell'attività sportiva, attraverso l'attribuzione di tali residui ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 662/1996 e salve diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di revoca del riconoscimento della associazione sportiva, i responsabili secondo le norme statutarie non potrebbero ricoprire incarichi sportivi, in ragione e nei termini dei supposti provvedimenti di revoca o di legge.

ART. 18

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno demandate all'esclusiva competenza della camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport presso il Coni.

Ove le controversie, riguardassero esclusivamente l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, le stesse saranno rimesse preventivamente al giudizio di un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dalle parti contendenti, di comune accordo; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente in ragione della sede legale dell'Associazione.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale Italiana o della Disciplina Sportiva Associata e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione sia affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....